



Comune di Neviano

(Provincia di Lecce)

Settore Servizi Sociali

VIA DANTE,4 -73040 NEVIANO

TEL.0836/610711- FAX 0836/610799

www.comunenevianodilecce.gov.it - ragioneria.comune.neviano@pec.rupar.puglia.it

Settore 2- Finanziario e Tributii

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' DELLA GESTIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE E LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA – Anni 6.

-CIG: 8229243A25

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante

1 AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

2 Denominazione e indirizzi:

COMUNE DI NEVIANO – Prov. di Lecce

Indirizzo postale - Comune di Neviano – Via Dante 4 - Codice postale: 73040

Punti di contatto RUP dott. Stefano de Pascali

Ente Appaltante: Comune di Neviano (LE), via Dante n.4 (LE) –

- Servizio Responsabile: Servizi finanziari e tributi
- Recapiti: TEL.0836/610711- FAX 0836/610799
- PEC:: ragioneria.comune.neviano@pec.rupar.puglia.it
- sito internet: www.comunenevianodilecce.gov.it
- sul sito web: <https://www.cucserresalentine.it>
- Estremi di identificazione dell'appalto:
- CIG **8229243A25**
- Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
 - sito internet: www.comunenevianodilecce.gov.it
 - sito web: https://www.cucserresalentine.it/archivio_gare/

La procedura di gara sarà esperita direttamente e autonomamente dal Comune di Neviano, senza ricorso alla C.U.C., ai sensi dell'art.37 – comma 4 – del d.lgs. 18.4.2016, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, tramite la piattaforma telematica “tuttogare” alla quale il Comune aderisce,

Il Responsabile del procedimento, in fase di esecuzione: dott. Stefano De Pascali

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n.65 RG del 27.2.2020 del Responsabile del settore finanziario , questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di **supporto all'ufficio tributi per la gestione, riscossione, accertamento dell'evasione e liquidazione delle entrate tributarie e servizio riscossione coattiva** per 6 anni, come specificato e dettagliato nel Capitolato allegato al presente disciplinare di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Neviano, codice NUTS ITF45

Il Responsabile del procedimento in fase di gara, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Stefano De Pascali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Schema di contratto

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) <https://www.cucserresalentine.it/>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma telematica "tuttogare" almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, se di interesse generale, in forma anonima all'indirizzo internet sopra specificato nella sezione Bandi, Gare e avvisi, in corrispondenza della procedura de qua. Con le medesime modalità la struttura operante come C.U.C. pubblicherà eventuali ulteriori informazioni sostanziali ovvero specifiche ed eventuali rettifiche in merito alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC sopra specificato e tramite la piattaforma telematica "tuttogare" e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, attesa la possibilità di partecipazione alla selezione da parte delle micro, piccole e medie imprese, da un punto di vista tecnico-organizzativo, in ossequio ai

principi di economicità ed efficienza delle attività dell'Amministrazione, risulta ragionevole procedere senza il frazionamento in lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice.

2.1 Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

-Come specificate nell'art.1 del capitolato

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale)	Importo
1	supporto all'ufficio tributi per la gestione, riscossione, accertamento dell'evasione e liquidazione delle entrate tributarie e servizio riscossione coattiva	72321000-1	P	457.566,00 €
Importo totale a base di gara per i 6 anni soggetto a ribasso				457.566,00 €

L'importo totale a base di gara è al netto di IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad euro zero in quanto non si riscontrano interferenze tecniche, per cui non è stato redatto il DUVRI.

L'importo complessivo a base di gara è di euro **457.566,00, IVA esclusa**, pari al compenso massimo per sei anni previsto, calcolato in base agli aggi massimi massimo spettanti posti a base di gara riportati nel capitolato, fatte salve eventuali maggiori o minori entrate rivenienti dagli accertamenti come specificato nel capitolato.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione Comunale di Neviano.

Il corrispettivo del servizio che il Comune riconosce alla ditta aggiudicataria deve essere rapportato all'ammontare **complessivamente riscosso in via definitiva** sui conti correnti dell'Ente in esecuzione delle attività oggetto di appalto. Si definisce importo effettivamente riscosso quello riferito sia ai pagamenti effettuati spontaneamente dai cittadini a seguito di avvisi di accertamento sia ai pagamenti conseguenti all'emissione del ruolo coattivo relativo agli avvisi non pagati.

I corrispettivi di cui sopra, dovuti nella forma dell'**aggio, stabilito nella misura massima indicata nel capitolato, da porre a base d'asta**, sulle somme effettivamente introitate dall'Ente a seguito della attività appaltate, remunereranno qualsiasi spesa e costo di gestione sostenuto da parte della Ditta aggiudicataria.

Il corrispettivo (aggi) determinato dall'esito della gara non è soggetto ad alcuna variazione per tutta la durata contrattuale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, sono preventivati costi della manodopera per i 6 anni del servizio in appalto, per complessivi euro **254.898,00**, così individuati:

- il costo orario è stato stimato in una misura di euro 17,00, corrispondente ad una media tra gli operatori inquadrati nel livello V di cui alle tabelle allegate al Decreto del Ministero del Lavoro 10.19.2010 recanti la determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi. Tale costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.;
- oneri derivanti da eventuali ulteriori maggiorazioni relative al lavoro domenicale e festivo previste dalla contrattazione di livello territoriale.

Personale per i servizi da eseguire prendendo a base i dipendenti del precedente appaltatore come specificati nella successiva clausola sociale riportata nell'art. 7 del capitolato:

n. 3 unità x una media di 20 ore settimanali –livello V

ORARIO DI LAVORO risultante dalla tabella ministeriale	
Ore teoriche (part time - 20 ore x 52,2 settimane)	1.044
Ore non lavorate per:	
Ferie (13 giorni)	86,5
Permessi retribuiti (52 ore)	52
Festività medie infrasettimanali (8 giorni)	53
Malattia, gravidanza, infortunio (5,5 giorni)	36,5
Assemblee sindacali, permessi (6 ore)	6
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94) (1 giorno)	1
Totale ore mediamente non lavorate	211
Ore mediamente lavorate x anno	833

ore 833 x 3 dipendenti = ore 2.499 circa x €17 x ora = x anno €42.483,00 x 6 anni € 254.898,00

DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

2.2 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni SEI, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o, comunque, dal verbale di inizio del servizio.

L'inizio del servizio dovrà essere assicurato con pari decorrenza. La stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata stipulazione del suddetto contratto da parte della società aggiudicataria nel termine fissato, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione. Nel caso l'Amministrazione non addivenga alla predetta stipulazione per qualsiasi motivo non imputabile alla società, questa, previa notifica di diffida all'Amministrazione Comunale, ha diritto di svincolarsi dall'impegno con rimborso alle spese sopportate debitamente documentate.

Alla scadenza naturale il rapporto contrattuale decadrà automaticamente senza necessità di comunicazione scritta o revoca, o messa in mora da parte del Comune.

La ditta, su richiesta del Comune, ha l'obbligo di continuare il servizio, alla scadenza del contratto, alle condizioni convenute, sino a quando l'Ente non abbia provveduto ad un nuovo affidamento ed in ogni caso per il tempo necessario all'espletamento della nuova gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di ordinare le esecuzioni delle prestazioni nelle more della stipulazione del contratto; in tal caso, l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dal capitolato e dalla propria offerta.

Al termine del servizio la ditta affidataria si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dello stesso. E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

Qualora nel corso dell'affidamento siano emanate nuove disposizioni normative che eliminino alcune entrate oggetto del servizio posto a base di gara ovvero che trasferiscano la competenza per le stesse dal Comune ad altri Enti, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario a qualsivoglia titolo. Qualora nel corso dell'affidamento siano emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione delle entrate in altro/i tipo/i di entrate l'affidatario dovrà continuare il contratto per le attività necessarie alla gestione delle nuove entrate agli stessi patti e condizioni del contratto in corso. L'affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente.

2.3 OPZIONI

Potranno essere affidati analoghi servizi complementari. La durata di tali nuovi servizi sarà tale da non risultare superiore al termine del contratto principale, per un importo complessivo, per i 6 anni, non superiore al 50% del contratto, al netto di Iva.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, per incremento

delle attività a base di gara ulteriori alle previsioni di capitolato, per eventuali ulteriori interventi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del Codice, per un importo stimato complessivamente non superiore al 20% dell'importo del contratto, al netto di Iva (quinto d'obbligo).

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, per tutti i sei anni, è pari ad **euro 457.566,00**, al netto di IVA.

3 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del

23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78, convertito in legge n. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

5 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, ogni soggetto componente il raggruppamento, il consorzio (nonché il consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile) o GEIE, deve essere in possesso dei suddetti requisiti.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Pertanto, tutti i requisiti di ammissione sopra indicati devono essere posseduti e dichiarati da ciascun soggetto costituente il raggruppamento **a pena di esclusione** dalla gara.

6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I requisiti di capacità economica e finanziaria e professionale sono quelli di seguito specificati.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Può comunque richiedere al concorrente la produzione di documenti a comprova dei requisiti dichiarati o, comunque, acquisirli con il sistema AVCPASS dal sito ANAC.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 83, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 80/2016)

I concorrenti dovranno essere in possesso di idonei requisiti di capacità economica e finanziaria, e

specificatamente:

- a) **aver realizzato un fatturato nel Settore di attività per i servizi analoghi all'oggetto dell'appalto** (servizi di supporto a Enti pubblici per attività di gestione di entrate tributarie e extra tributarie con riscossione coattiva o concessione) negli ultimi tre esercizi precedenti quello in corso (anni 2017-2018-2019), **complessivamente non inferiore ad euro 250.000,00.**

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, il suddetto fatturato viene richiesto allo scopo di selezionare un contraente che risulti affidabile per l'Amministrazione Appaltante contraddistinto da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, avuto riguardo all'importo complessivo dell'appalto ed all'oggetto del servizio. Inoltre, tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara. Il requisito richiesto rispetta, infine, i principi di proporzionalità e adeguatezza oltre ad essere rispettoso dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di partecipanti garantendo il principio di affidabilità economico-finanziaria. Si reputa, infatti, che in relazione all'oggetto del presente appalto sia congrua e proporzionata e non sia limitativa dell'accesso alla gara la richiesta sia del fatturato globale di cui alla lettera a) sia del fatturato specifico di cui alla lettera b). Se la partecipante ha iniziato l'attività da meno di tre anni, gli stessi requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- b) **Nr. 2 (due) lettere di idonee referenze** bancarie rilasciate da primari istituti di credito che attestino l'esistenza di un rapporto di certa durata con tali istituti che consenta di esprimere allo stesso un giudizio di solvibilità ed affidabilità nei confronti del concorrente/cliente. Il possesso delle referenze dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della parte IV sez. B, punto 6 del DGUE e le stesse devono essere allegate alla documentazione contenuta nella busta A).

Se la partecipante non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai dati dei bilanci dell'impresa e al fatturato d'impresa, eventualmente dall'inizio dell'attività.

6.3 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (Art. 83, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016)

I concorrenti, pena esclusione, dovranno essere in possesso di requisiti di idoneità professionale, e specificatamente:

a) iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A.;
- per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D. Lgs. n. 50/2016 ovvero, per i concorrenti appartenenti a Stato membro che non figura nel predetto elenco, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza.

c) Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito dall'art. 53 del d.lgs. n.446/97;

d) Avere alle proprie dipendenze, o comunque in disponibilità, un ufficiale abilitato per la riscossione coattiva.

e) aver espletato, nell'ultimo triennio antecedente la data del bando (anni 2017-2018-2019), la gestione (anche disgiunta) dei servizi oggetto del presente appalto o equivalenti (attività di supporto per Enti Pubblici, o concessione, per la gestione di entrate tributarie e/o extra tributarie), **per almeno tre Comuni**, di cui almeno uno con **numero di abitanti non inferiore a 7.000**. A tal riguardo, dovrà essere presentato un elenco di tali comuni completo del numero di abitanti, del tipo di servizio svolto, della durata dell'affidamento, che sarà comprovato successivamente, ad esito della gara, da certificati rilasciati dalle amministrazioni appaltanti, con annotazione di "Buon esito" del servizio svolto, vistati dal responsabile del Servizio Tributi.

f) Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 pertinente con l'oggetto dell'appalto (gestione entrate

tributarie Enti pubblici o equivalente)

g) Possesso di certificazione SA 8000: 2008 in materia di responsabilità sociale.

7 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di operatori economici di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla gara con le specificazioni di seguito riportate.

Possesso dei requisiti :

- Requisito punto 6.2 – lett., a) – è soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso
- Requisito punto 6.2 – lett., b) – deve essere posseduto da tutti i singoli partecipanti al RTI
- Requisito punto 6.3 – lett., a) – deve essere posseduto da tutti i singoli partecipanti al RTI
- Requisito punto 6.3 – lett., b) – deve essere posseduto dalla capogruppo del RTI mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, GEIE o aggregazione di imprese di rete.
- Requisito punto 6.3 – lett., c) – è soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso
- Requisito punto 6.3 – lett., d) – deve essere posseduto da almeno una impresa facente parte del RTI. Non è frazionabile
- Requisito punto 6.3 – lett., e) – deve essere posseduto da tutti i singoli partecipanti al RTI
- Requisito punto 6.3 – lett., f) – deve essere posseduto dalla capogruppo del RTI mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, GEIE o aggregazione di imprese di rete.

L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice nonché nei confronti dei fornitori.

È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti**. In tale caso essi dovranno, a pena di esclusione:

- a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;
- b. sottoscrivere l'offerta da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
- c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti** dovranno, a pena di esclusione:

- a. dichiarare il possesso dei requisiti come sopra specificati
- b. allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli dalle mandanti nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre forme di associazione riconosciute dalla legge;
- c. indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 18 e 19, del D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del **mandatario** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione

o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si applica quanto disposto dall'art. 48, comma 17, del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto al quale la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione **di uno dei mandanti** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia si applica quanto disposto dall'art. 48, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto al quale **il mandatario**, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Le suddette disposizioni trovano applicazione, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice.

8) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA, etc.).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9) SUBAPPALTO E DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi, è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del Contratto che verrà stipulato. Inoltre, considerata la particolare natura professionale dei servizi oggetto dell'appalto ed i requisiti tecnici richiesti all'affidatario, è fatto

divieto di ricorrere all'istituto del subappalto. In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

10) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, a favore del Comune di Neviano, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara (compresi i rinnovi), e precisamente di importo pari ad **euro 9.151,00**. Sono fatte salve le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del Codice;
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** a favore del Comune di Neviano, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in assegni circolari, in contanti, con bonifico con versamento presso il conto corrente bancario intestato al Comune di Neviano, con l'indicazione della causale: "*Cauzione provvisoria gara supporto tributi*";
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediarinonabilitati.pdf>
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

• contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In tali ultimi casi, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice e fatto salvo quanto previsto al secondo periodo di detto comma, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (ad es. marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **euro 35,00** secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

12) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

PRESENTAZIONE

a. **Termine per la presentazione dell'offerta:**

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto entro le **ore 13.00 del 10 aprile 2020** così come previsto nel bando di gara;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

b. **Modalità di presentazione dell'offerta**

Offerta in modalità telematica:

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
- b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo di committente <https://www.cucserresalentine.it/> ;
- c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nella guida all'utilizzo sul sito della stessa piattaforma ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk (Numero verde): 800 192 750;
- f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

c. **Formazione e invio dell'offerta**

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui al precedente punto b), lettera b);
- b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al punto 14 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
 - scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
 - compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
 - sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 12, punto d), del presente documento;
 - inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
- d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e), in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
- e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

- sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di seguito specificate
 - inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);
- g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
- compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on-line”), con i contenuti previsti per l’offerta economica;
 - compilare il modulo “offerta economica” messo a disposizione tra gli allegati e, firmato digitalmente, inserirlo nella busta C
 - sottoscrivere l’offerta come di seguito specificato;
- h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dall’adempimento di cui alla lettera g);
- i) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A Busta amministrativa»	Busta B Busta dell’Offerta tecnica	Busta C Busta dell’Offerta economica
----------------------------------	---------------------------------------	---

- la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
- l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

d. Sottoscrizione degli atti:

- a. fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, **devono essere sottoscritti con firma digitale**; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
- b. nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

Recapito della Stazione appaltante.

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli artt. 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: www.comunenevianodilecce.gov.it

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma telematica e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni **DGUE**, dichiarazione di offerta economica, dichiarazione di presa visione e la domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet <https://www.cucserresalentine.it/>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla eventuale richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (ad es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (ad es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (ad es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere dai seguenti tre archivi digitali (buste) in formato ZIP firmato digitalmente:

- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA B - OFFERTA TECNICA
- BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

che dovranno essere inseriti nella piattaforma telematica con le modalità indicate al capitolo 6 delle norme tecniche di utilizzo del sistema di negoziazione telematico tuttogare disponibile all'indirizzo <https://www.cucserresalentine.it/>

CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa, da presentare con le modalità di cui al punto 12, è costituita da:

- 1) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
 - l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica (condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE);
 - l'individuazione dei soggetti titolari di cariche (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE);
 - l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice (condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE);
 - l'assenza del motivo di esclusione (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE);
 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE);
- 2) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:
le attestazioni per la qualificazione richieste;
- 3) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.
(condizioni dichiarate nel DGUE,
 - dall'operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c),
 - dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
 - dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).
- 4) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:
 - la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, come specificato di seguito
 - la prova dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC);
- 5) per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:
 - 1) gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
 - 2) gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), dal quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.

Si invitano gli operatori economici a prestare particolare attenzione nella generazione del detto PASSOE che dovrà restituire la precisa corrispondenza tra la realtà della fattispecie e quanto dovrà risultare formalmente all'interno del PASSOE stesso (precisamente il PASSOE generato ed allegato dovrà essere firmato congiuntamente da tutte le ditte mandanti/mandatarie/consorziate ed eventuali ausiliarie).

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, se tenuti, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato- Avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti dell'operatore economico possieda un indirizzo PEC:

- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico);

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici devono essere firmati digitalmente. Pertanto i sottoscrittori devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

L'operatore economico, se tenuto, dovrà inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della deliberazione AVCP n. 111/2012. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l'Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "passoe" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

Nell'eventualità in cui il soggetto partecipante, pur munito di tutti i requisiti richiesti nel presente bando e necessari per partecipare alla gara, non riuscisse ad ottenere il PassOE da parte dell'ANAC, la Stazione Appaltante, se ritenute valide le motivazioni avanzate dal concorrente in riferimento al mancato rilascio, procederà in sede di verifica dei requisiti, alla richiesta della documentazione cartacea comprovante quanto dichiarato in sede di gara.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPASS si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 così come aggiornata dalla Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi. Ad ogni buon conto, si evidenzia che la mancata trasmissione del PASSOE secondo le modalità ivi previste non comporta l'esclusione dalla presente procedura. La C.U.C. provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività in questione.

- 6) Progetto di assorbimento del personale del precedente appaltatore nel rispetto della clausola sociale di cui all'art. 7 del capitolato, come specificato al punto 25 del presente disciplinare.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa

- *Le informazioni riguardanti l'individuazione dell'operatore economico, assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.*
- *La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.*
- *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda stipulati nell'anno antecedente la data del presente Documento ecc.*
- *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del*

procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

SPECIFICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione con gli atti di gara pubblicati, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione integrativa al DGUE;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- d) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- f) **PASSOE dell'ausiliaria;**
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- g) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione interessata ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.

IMPORTANTE: Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in formato digitale

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Tali files dovranno essere inseriti nella BUSTA DOCUMENTAZIONE di cui alla piattaforma telematica tuttogare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,

recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui ai modelli allegati potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima e inserite nella busta A

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Redazione dell'offerta tecnica qualitativa

L'operatore economico dovrà inserire la documentazione di seguito indicata, fornendo tutti gli elementi utili alla Commissione Giudicatrice per l'applicazione coordinata e puntuale dei fattori ponderali di valutazione precisati per i parametri in questione.

L'offerta tecnica qualitativa deve essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente singolo. In caso di operatori economici concorrenti riuniti in associazione temporanea a costituirsi, l'offerta tecnica qualitativa deve essere **sottoscritta congiuntamente con firma digitale da tutti i componenti** della costituenda associazione.

Si ribadisce che la documentazione innanzi elencata deve essere inserita, conformemente alle specifiche tecniche della piattaforma telematica "tuttogare".

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e le specifiche tecniche in esso contenute

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale ed in lingua italiana, dei servizi offerti, che dovrà essere costituita da un numero massimo di 30 pagine in formato A4 (15 pagine nel caso di utilizzo del fronte/retro) - carattere Verdana 10 nonché la gestione ordinata degli spazi e interlinee (consigliata interlinea singola e righe max 50 per pagina); la relazione dovrà avere chiarezza espositiva e di contenuti che consentano una facile e agevole lettura da parte della Commissione; potranno, altresì, essere allegati illustrazioni e/o grafici (non più di cinque pagine in formato A3 oppure 10 pagine in formato Ad). I servizi offerti, riportati nella relazione, dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel capitolato.

La proposta tecnica dovrà, oltre ad una eventuale descrizione generale, essere distinta per ogni singolo elemento di valutazione

Non sono inclusi, nel computo del numero predetto di fogli, eventuali allegati quali schemi esemplificativi, organigrammi, tabelle e/o lettere di enti terzi utili a facilitare la comprensione della proposta.

Il limite del numero di fogli suddetto viene richiesto al fine di agevolare le operazioni di valutazione delle offerte da parte della Commissione. Il lieve superamento di tale limite non comporta conseguenze sull'ammissibilità dell'offerta.

ATTENZIONE: L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

(Busta telematica: C – BUSTA ECONOMICA)

Nel presente Documento con il termine «busta dell’Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica “tuttogare”, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica.

L’offerta economica dovrà essere redatta preferibilmente sul modulo “offerta economica” allegato agli atti di gara pubblicati il quale, firmato digitalmente, dovrà essere inserito scansionato nella busta telematica C.

Dovrà essere redatta in lingua italiana, nella quale si dovrà indicare obbligatoriamente, pena l’esclusione, la misura percentuale del ribasso UNICO VALEVOVOLE SU TUTTI I SEGUENTI AGGI, per cui il concorrente è disposto a svolgere i servizi di cui al presente appalto, come meglio specificati all’art. 7 del capitolato:

- **Servizio di supporto** gestione ordinaria delle entrate tributarie, elencate nell’art. 1 del capitolato, ad eccezione dell’IMU e supporto per accertamento (**ex liquidazione**) delle entrate tributarie omesse su ruolo ordinario **Aggio 5%, oltre IVA;**
- Servizio di supporto agli uffici comunali per la gestione ordinaria delle entrate tributarie, IMU
... **Aggio 1%, oltre IVA;**
- **Servizio di supporto** per accertamento e riscossione delle entrate tributarie
..... **Aggio 18%, oltre IVA;**
- Concessione per la riscossione coattiva delle entrate tributarie **Aggio 6%, oltre IVA;**

(esempio di offerta economica:: aggio a base di gara 10% -ribasso offerto 5% - aggio definitivo offerto 9,5%)

La busta “C - Offerta economica” contiene, quindi, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il **ribasso unico percentuale sugli aggi posti a base di gara**, al netto di Iva. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta, con firma digitale, secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Non sono ammissibili le offerte economiche che superino l’aggio a base d’asta.

Il ribasso unico offerto è indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere nella dichiarazione di offerta economica di cui al precedente punto a).

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di imprese o GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta da ciascuna impresa componente la costituenda associazione o il costituendo GEIE.

L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

AVVERTENZE: l’offerta economica dovrà essere formulata tenendo conto che:

- a. in caso di aggiudicazione, l’impresa dovrà effettuare tutte le prestazioni e attività minimali richieste dal capitolato d’oneri, nessuna esclusa, secondo le modalità ivi previste nonché attuare le modalità organizzative concrete per la gestione del servizio proposte, gli eventuali servizi aggiuntivi gratuiti indicati nell’offerta tecnica;
- b. la percentuale di ribasso risultante dall’offerta dovrà essere mantenuta fissa ed invariata per l’intera durata contrattuale;
- c. sono a carico del soggetto aggiudicatario oltre a tutte le spese derivanti dallo svolgimento delle prestazioni richieste, anche gli oneri per bolli, spese e registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se e in quanto dovute, senza alcun diritto di rivalsa.

Nessuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente, sarà ritenuta valida ove non

pervenisse nel modo e nel termine sopra indicato e non si darà luogo a gara di migioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (punti 80/100) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ELEMENTO	Punti max
1) Modalità di gestione e qualità del servizio in coerenza al capitolato d'appalto	punti 20
2) Tempistica e modalità di svolgimento delle attività di supporto: individuazione dell'evasione/elusione, accertamento di nuove posizioni tributarie, predisposizione degli avvisi accertamento e delle proposte di annullamento/riesame, rimborso etc.)	punti 15
3) Tempistica e modalità di bonifica delle banche dati dell'Ente nonché di registrazione, informatizzazione ed archiviazione delle relate di notifica e dei pagamenti correlati agli avvisi emessi nonché di rendicontazione ai fini della successiva eventuale fase di riscossione coattiva.	punti 10
4) Attività di supporto e assistenza nelle fasi di pre-contenzioso e contenzioso.	punti 5
5) Modalità di svolgimento del servizio di sportello di front-office e back-office nei confronti dei contribuenti.	Punti 5
6) Modalità di interscambio dei dati e delle informazioni con il Comune	punti 5
7) Possibilità per il contribuente di accedere alla propria anagrafe tributaria e gestire in remoto la propria posizione (denuncia e versamenti telematici),	punti 5
8) Funzionalità software gestionale offerto e modalità di interscambio dei dati e delle informazioni con il Comune.	punti 5
9) Modalità di gestione del servizio di riscossione coattiva –procedure di lavoro – metodologie - piano di recupero dei crediti con tempistica ecc.	punti 5
10) Servizi migliorativi e aggiuntivi.	punti 5

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi o sub elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta B.

La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
 - maggiormente significative sotto i diversi profili previsti richiesti;
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;
- a) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:
- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC;

- o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
- b) a ciascun singolo elemento o sub elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio sintetico	Valutazione (coefficiente)	Descrizione
Ottimo	1	Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.
Buono	0,75	Il requisito è trattato in misura più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto.
Sufficiente	0,50	Il requisito è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.
Scarso	0,25	Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
Inadeguato	0	Il requisito non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.

Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta per l'elemento interessato. Qualora tale carenza risulti interessare l'intera offerta tecnica, comporterà l'esclusione del candidato

- c) per ciascun singolo elemento o sub elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

	$V(a)_i = P_i / P_{max}$
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) Non sarà effettuata nessuna riparametrazione dei punti assegnati agli elementi o ai sub elementi.

All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono.

Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

- a) se l'Offerta tecnica non ottiene un punteggio pari o superiore a **25** (sull'intero punteggio massimo); l'offerta è esclusa e non si procede all'apertura della Busta C - Busta dell'Offerta economica;
- b) se vi è un solo offerente ammesso, la Commissione precederà ugualmente alla valutazione dell'offerta tecnica al fine di verificare la compatibilità con gli atti progettuali e di gara e la congruità e convenienza per l'Ente di procedere all'aggiudicazione.

Criteri di valutazione della «Offerta Economica»

Criterio di valutazione dell'elemento Prezzo:

- a) l'elemento Prezzo del bando di gara è costituito dal ribasso percentuale sugli aggi posti a base di gara sugli introiti derivanti dalla attività in appalto;
- b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

	$C = R_i / R_{max}$
dove:	
C	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno
R_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente
R_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti

Offerta di prezzo

L'offerta di prezzo deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:

- a) è redatta, mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'**importo complessivo del servizio posto a base di gara, di euro 457.566,00,00 IVA esclusa**, pari al compenso massimo per SEI anni previsto, calcolato in base agli aggi massimi spettanti posti a base d'asta), fatte salve eventuali maggiori o minori entrate rivenienti dai servizi svolti come specificato nel capitolato. **Tale ribasso si applica anche sulle percentuali degli aggi posti a base di gara** sulle somme effettivamente introitate dall'Ente a seguito della attività di supporto, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola. Eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei servizi;
- e) *limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti*: ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **15 aprile 2020, alle ore 10,00**, presso la Sede Municipale del Comune di Neviano, sito alla Via Roma in Neviano, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di pubblicazione sul sito informatico della piattaforma telematica "tuttogare".

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP (o seggio di gara istituito ad hoc) procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il RUP (o seggio di gara) procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B e C -VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà, nella stessa seduta pubblica o in altra successiva, all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede alla eventuale aggiudicazione provvisoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'art. 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice. A tal fine si specifica che:

- la determina di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- ai sensi dell'art. 32, comma 12, del Codice, il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo di approvazione e controllo in capo al Comune di Neviano, in merito all'idoneità dell'offerta risultata aggiudicataria alle esigenze dell'amministrazione e all'oggetto del contratto, che pertanto potrà avvalersi della facoltà di cui all'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere alla stipula del contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76,

comma 5, lett. a), del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Neviano.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tale scopo, il concorrente, con la partecipazione alla gara, si impegna a osservare e adempiere a tutto quanto specificato nell'art. 3-bis del capitolato d'onori.

Il concorrente allega all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, (da inserire nella busta A), atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale di cui all'art. 3-bis del capitolato, con le conseguenze che la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

L'esclusione, viceversa, non sarà applicata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento, in caso di aggiudicazione, sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Il progetto non comporta alcuna valutazione con riferimento all'assegnazione di punti all'offerta tecnica.

L'offerente deve illustrare in qual modo, ove aggiudicatario, intende rispettare la clausola sociale, ovvero, spiegare come e in che limiti la clausola stessa sia compatibile con l'organizzazione aziendale da lui prescelta.

(Deliberazione A.N.AC. 13/2/2019 n. 114 - Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali")

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati come specificato nell'art. 4 del capitolato, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e smi:

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
 - 1) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003 e pertanto l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
 - 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - 5) dati personali e sensibili saranno comunque trattati nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati (UE) n. 679/2016.

Titolare del trattamento dei dati in fase di gara è il Comune di Neviano e responsabile il competente responsabile del servizio interessato.

Allegati:

Bando

Modello DGUE

Istanza di partecipazione

Dichiarazione integrativa

Modello Offerta economica

Capitolato

Schema di contratto

Il RUP - Responsabile del settore 2 finanziario e tributi

dott. Stefano De Pascali